



Ordinanza n. 39 del 26 GEN. 2022

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Revoca delle ordinanze n. 432 del 30.9.2021, n. 658 del 30.12.2021 e n. 21 del 18.1.2022 e approvazione di misure in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e di attivazione di Aree sanitarie temporanee.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTI le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 nonché l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) e l'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del testé citato decreto-legge stabilisce che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*";

CONSIDERATO che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*";

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze:

- n. 432 in data 30 settembre 2021 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*”;
- n. 658 in data 30 dicembre 2021 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 e approvazione di ulteriori misure per l'accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*”;
- n. 21 in data 18 gennaio 2022 recante “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Misure per l'accesso/uscita degli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*”;

VISTA la nota prot. n. 505 in data 21 gennaio 2022 del Coordinatore del Dipartimento Sanità e Salute e del Coordinatore del Dipartimento politiche sociali con la quale, in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle nuove disposizioni per l'accesso dei familiari e dei visitatori delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali, di cui all'articolo 7 del d.l. 221/2021, e per le quarantene, di cui all'articolo 2 del d.l. 229/2021, nonché delle raccomandazioni di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 0026081-18/12/2021 (prot. n. 8401/SAN, in data 20 dicembre 2021), recante “*Pandemia da SARS-CoV-2: rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica*”, sentito anche il parere dei referenti competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, si chiede di revocare le testé citate ordinanze e di emettere una nuova ordinanza del Presidente della Regione in materia di accesso alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e di attivazione di Aree sanitarie temporanee, la quale preveda quanto di seguito rappresentato:

- a) l'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. 221/2021 e sue eventuali successive modifiche;
- b) con riferimento ai nuovi ingressi nelle suddette strutture, oltre allo stato di asintomaticità per sospetta SARS-Cov-2 degli ospiti, sono previste le seguenti misure:
 - b.1 nuovo ospite con protezione vaccinale completa (con seconda dose da meno di 120 giorni oppure con terza dose “booster”):
 - tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
 - b.2 nuovo ospite con protezione vaccinale parziale

(ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata ma con la seconda dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni oppure con seconda dose effettuata da più di 120 giorni):

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- - tampone antigenico rapido negativo al termine della quarantena

b.3 nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi:

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- programmazione tempestiva di una dose vaccinale al termine dei 90 giorni dalla guarigione

b.4 nuovo ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato unicamente con la sola prima dose):

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 10 giorni
- tampone antigenico rapido negativo al termine della quarantena
- programmazione tempestiva del percorso vaccinale

c) con riferimento alle uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture, sono previste le seguenti misure:

c.1 ospite di rientro dai reparti ospedalieri:

- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, se ospite con protezione vaccinale completa o se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi

c.2 ospite di rientro dal Pronto Soccorso

- tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale completa o guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone antigenico rapido negativo, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi

c.3 prestazione e/o visita ambulatoriale

- periodo di quarantena di n. 2 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi o non vaccinato

c.4 ospite trasferito da altre strutture:

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso, se ospite con protezione vaccinale completa o non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido negativo, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo e programmazione tempestiva del percorso vaccinale, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi;

- d) le uscite degli utenti dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale sono vietate, fatte salve le uscite a scopo sanitario di cui alla precedente lett. c) nonché le uscite degli utenti per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi personalizzati, ai piani educativi individualizzati, ai progetti di vita e, comunque, riguardanti il percorso riabilitativo che è alla base della condizione di residenzialità presso le strutture medesime;
- e) le misure di cui alla lett. c) non si applicano alle strutture "Gruppo appartamenti" convenzionate con il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per le quali valgono, invece, le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 52/2021;
- f) le direzioni e i referenti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate sono tenuti a porre sempre in essere tutte le misure organizzative atte a tutelare gli assistiti da ogni forma possibile di diffusione del contagio, compresi il rispetto del distanziamento fisico, l'uso della mascherina almeno chirurgica e del gel idroalcolico all'entrata e all'uscita delle strutture.

CONSIDERATO che nella suddetta nota, si richiede, altresì, che:

- le misure di cui alla lettera a), in deroga all'art. 7 del d.l. 221/2021, siano momentaneamente sospese sino alla data del 28 febbraio 2022;
- le misure di cui alle lettere b), c), ed e) siano rese valide sino alla fine dello stato di emergenza;
- le misure di cui alla lettera d) siano rese valide sino alla data del 28 febbraio 2022;
- si autorizzi le strutture regionali competenti, sino alla cessazione dello stato d'emergenza COVID-19, a fornire disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini dell'attivazione/implementazione di Aree sanitarie temporanee, secondo le modalità semplificate già previste dall'art. 4, d.l. 18/2020, sulla base dei fabbisogni assistenziali condizionati dall'andamento dell'epidemia.

RITENUTO, quindi, in adesione a quanto richiesto nella nota sopra citata, di revocare le ordinanze n. 432 in data 30 settembre 2021, n. 658 in data 30 dicembre 2021 e n. 21 in data 18 gennaio 2022 e di stabilire quanto richiesto nella medesima;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. Le ordinanze n. 432 in data 30 settembre 2021 recante "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*", n. 658 in data 30 dicembre 2021 recante "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell'ordinanza n. 432 in data 30 settembre 2021 e approvazione di ulteriori misure per l'accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*", e n. 21 in data 18 gennaio 2022 recante "*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Misure per l'accesso/uscita degli ospiti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione*", sono revocate.

2. L'accesso dei familiari e visitatori alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. 221/2021 e sue eventuali successive modifiche. Le misure di cui al presente punto sono sospese fino al 28 febbraio 2022.
3. Con riferimento ai nuovi ingressi nelle suddette strutture, oltre allo stato di asintomaticità per sospetta SARS-Cov-2 degli ospiti sono previste le seguenti misure:

nuovo ospite con protezione vaccinale completa (con seconda dose da meno di 120 giorni oppure con terza dose "booster"):

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso

nuovo ospite con protezione vaccinale parziale

(ciclo vaccinale iniziato con la prima dose effettuata ma con la seconda dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni oppure con seconda dose effettuata da più di 120 giorni):

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 3 giorni
- tampone antigenico rapido negativo al termine della quarantena

nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi:

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- programmazione tempestiva di una dose vaccinale al termine dei 90 giorni dalla guarigione

nuovo ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato unicamente con la sola prima dose):

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso
- periodo di quarantena di n. 10 giorni
- tampone antigenico rapido negativo al termine della quarantena
- programmazione tempestiva del percorso vaccinale

4. Con riferimento alle uscite/rientri per motivi sanitari o trasferimenti da altre strutture sono previste le seguenti misure:

ospite di rientro dai reparti ospedalieri:

- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, se ospite con protezione vaccinale completa o se ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido negativo prima del rientro in struttura, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi

ospite di rientro dal Pronto Soccorso

- tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale completa o guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi

- tampone antigenico rapido negativo, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi

prestazione e/o visita ambulatoriale

- periodo di quarantena di n. 2 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi o non vaccinato

ospite trasferito da altre strutture:

- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso, se ospite con protezione vaccinale completa o non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi
- tampone antigenico rapido negativo all'ingresso, periodo di quarantena di n. 3 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo, se ospite con protezione vaccinale parziale
- tampone antigenico rapido negativo, periodo di quarantena di n. 10 giorni e alla fine tampone antigenico rapido negativo e programmazione tempestiva del percorso vaccinale, se ospite non vaccinato o guarito da pregressa infezione da più di 6 mesi;

5. Fino al 28 febbraio 2022, le uscite degli utenti dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale sono vietate, fatte salve le uscite a scopo sanitario di cui al punto 4 del dispositivo della presente ordinanza nonché le uscite degli utenti per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi personalizzati, ai piani educativi individualizzati, ai progetti di vita e, comunque, riguardanti il percorso riabilitativo che è alla base della condizione di residenzialità presso le strutture medesime;
6. Le misure di cui al punto 4 del dispositivo della presente ordinanza non si applicano alle strutture "Gruppo appartamenti" convenzionate con il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per le quali valgono, invece, le disposizioni di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 52/2021;
7. Le direzioni e i referenti delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate sono tenuti a porre sempre in essere tutte le misure organizzative atte a tutelare gli assistiti da ogni forma possibile di diffusione del contagio, compresi il rispetto del distanziamento fisico, l'uso della mascherina almeno chirurgica e del gel idroalcolico all'entrata e all'uscita delle strutture.
8. Le strutture regionali competenti sono autorizzate, fino alla cessazione dello stato d'emergenza COVID-19, a fornire disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini dell'attivazione/implementazione di Aree sanitarie temporanee, secondo le modalità semplificate già previste dall'art. 4, DL 18/2020, sulla base dei fabbisogni assistenziali condizionati dall'andamento dell'epidemia.

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale fino al 31 marzo 2022, fatto salvo quanto previsto dai punti 2 e 5 del dispositivo della presente ordinanza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e s.m.i..

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre, ai Presidenti delle Unités des Communes, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ai Coordinatori del Dipartimento Politiche sociali e del Dipartimento Sanità e Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione

Erik Lavevaz

(documento firmato digitalmente)